



COMUNE DI TAVAGNACCO

Provincia di Udine

AREA AFFARI GENERALI
- Servizio Demografico -

Prot.

Feletto Umberto, data del protocollo

Formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 2009

IL SINDACO

VISTI gli articoli n. 1932 e seguenti del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;

VISTI gli articoli n. 14 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

NOTIFICA

1. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l'arruolamento nell'Esercito (o in altro modo previsto dalla Legge sulla cittadinanza del 05 febbraio 1992, n. 91), possono diventare tali, **nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009** e che agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, hanno l'obbligo di chiedere **entro 30 (trenta) giorni** da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono sottoposti, in applicazione del D. Lgs. n. 66 dd. 15/03/2010, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o tutori.

2. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso dell'articolo 44 del Codice Civile.

3. Chiunque, essendo soggetto alla leva, ed essendo stato omesso nella formazione delle liste della sua classe, non si presenta spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 124,00 ai sensi dell'art. 2074. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre sé o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, è punito con la reclusione da tre a dieci anni ai sensi dell'art. 2077 del citato Decreto.

Il presente manifesto equivale ad avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 1932, co. 3 del D. Lgs. n. 66/2010 e dell'art. 7 della L. n. 241/1990 s.m.i..

IL SINDACO
dott. Giovanni CUCCI

Art. 1933 del D. Lgs. n. 66 dd. 15/03/2010:

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essu dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro comune;

c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giocani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.